

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

---

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE Sezioni Unite

### COMUNICATO UFFICIALE N. 21/CGF (2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale –  
Sezioni Unite - nella riunione tenutasi in Roma  
l'11 settembre 2008, ha adottato le seguenti  
decisioni:

#### I COLLEGIO

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Avv. Italo PAPPA, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Edilberto RICCIARDI, Avv. Maurizio GRECO, Dott. Claudio MARCHITIELLO, Avv. Mario ZOPPELLARI, Dott. Lucio MOLINARI, Dott. Roberto LEONI; Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI – Segretario: Dott. Antonio METITIERI

**1) RICORSO DEL SIG. DATTILO ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 E MESI 6 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S.** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 6.8.2008)

Rinviato per la sola Camera di Consiglio

**2) RICORSO DEL SIG. CASSARÀ STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 1 E MESI 6 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S.** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 6.8.2008)

Rinviato per la sola Camera di Consiglio

**3) RICORSO DEL SIG. AMBROSINO MARCELLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 E MESI 6 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S.** (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 6.8.2008)

Rinviato per la sola Camera di Consiglio

**4) RICORSO DEL SIG. BERTINI PAOLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 E MESI 6 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 6.8.2008)**

Rinviato per la sola Camera di Consiglio

**5) RICORSO DEL SIG. GABRIELE MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 E MESI 6 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 6.8.2008)**

Rinviato per la sola Camera di Consiglio

**6) RICORSO DEL SIG. DE SANTIS MASSIMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 6.8.2008)**

Rinviato per la sola Camera di Consiglio

**7) RICORSO DEL SIG. RACALBUTO SALVATORE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 E MESI 6 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 6.8.2008)**

Rinviato per la sola Camera di Consiglio

**8) RICORSO DEL SIG. FABIANI MARIANO (GIÀ DIRIGENTE F.C. MESSINA PELORO S.R.L.) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 4 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 6.8.2008)**

Rinviato per la sola Camera di Consiglio

**9) RICORSO DEL SIG. PIERI TIZIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 E MESI 6 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 6.8.2008)**

Rinviato per la sola Camera di Consiglio

**10) RICORSO DEL SIG. MOGGI LUCIANO (ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATO JUVENTUS F.C. S.P.A.) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 1 E MESI 2 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 6.8.2008)**

Rinviato per la sola Camera di Consiglio

## II COLLEGIO

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Edilberto RICCIARDI, Avv. Maurizio GRECO, Avv. Mario ZOPPELLARI; Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI – Segretario: Dott. Antonio METITIERI

**11) SIG. PUNGHELLINI WILLIAM PER REVOCAZIONE E/O REVISIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 4.4.2008)**

La Corte di Giustizia Federale dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come sopra proposto dal Sig. Punghellini William. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**12) RICORSO TREVISO F. B.C. 1993 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE:**

- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE 2008/2009 ALLA RECLAMANTE, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S. ANCHE IN RIFERIMENTO ALL'ART. 15 C.G.S.;**
- **INIBIZIONE PER ANNI 1 E AMMENDA DI € 15.000,00 AL SIG. SETTEN ETTORE, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DEL TREVISO F.B.C. 1993; PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, 10 COMMI 2 E 3 C.G.S. E ART. 30, COMMA 2 STATUTO FEDERALE IN RELAZIONE ALL'ART. 15 C.G.S.**

(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 12/CDN del 31.7.2008)

La Corte di Giustizia Federale respinge il reclamo come sopra proposto dalla società Treviso F.B.C. 1993 S.r.l. di Treviso e dispone l'addebito della tassa reclamo non versata.

### **III COLLEGIO**

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dott. Gerardo MASTRANDREA, Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Edilberto RICCIARDI, Dr. Claudio MARCHITIELLO; Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI – Segretario: Dott. Antonio METITIERI

**13) RICORSO S.S. NAPOLI CALCIO S.P.A., CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA, AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 E L'OBBLIGO FINO AL 31 OTTOBRE 2008, DI DISPUTARE LE GARE CON I SETTORI DENOMINATI "CURVA A" E "CURVA B" INIBITI AGLI SPETTATORI** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 54 dell'8.9.2008)

La Corte di Giustizia Federale, ritenuta la non applicabilità dell'art. 14, comma 1 C.G.S.;

- visto il dettato dell'art. 4, comma 3 C.G.S.;
- visto altresì l'art. 13, comma 1 lett. b) ed e) C.G.S., accoglie in parte il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Napoli Calcio S.p.A. di Napoli e per l'effetto riduce al 20.10.2008 l'obbligo di disputare le gare interne con i settori di "Curva A" e "Curva B" inibiti agli spettatori. Conferma per il resto. Dispone la restituzione della tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
(Dott. Giancarlo Coraggio)

**Publicato in Roma l'11 settembre 2008**

IL SEGRETARIO  
(Sig. Antonio Di Sebastiano)

IL PRESIDENTE FEDERALE  
(Dott. Giancarlo Abete)